

*Avamprogetto*

**Legge federale  
sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA  
(Legge sul casellario giudiziale; LCaGi)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 123 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Parte prima: Disposizioni generali**  
**Titolo primo: Oggetto e definizioni**

**Art. 1**           Oggetto

<sup>1</sup> La presente legge disciplina il trattamento, nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, di dati concernenti i procedimenti penali pendenti e le sentenze penali passate in giudicato contro le persone fisiche e le imprese.

<sup>2</sup> Essa disciplina segnatamente:

- a. i compiti e le competenze delle autorità che tengono il casellario giudiziale;
- b. la cooperazione delle autorità che tengono il casellario giudiziale con quelle che iscrivono i propri dati, li comunicano per l'iscrizione in VOSTRA o sono tenute a informare le autorità preposte all'iscrizione dei dati;
- c. gli obblighi di diligenza in materia di trattamento dei dati in VOSTRA;
- d. le categorie di dati che devono figurare nei singoli estratti del casellario giudiziale e la durata di conservazione di tali dati;
- e. i diritti e gli obblighi delle autorità che hanno diritto di consultare i dati di VOSTRA online o su domanda scritta oppure che ne ricevono comunicazione automatica;
- f. le interfacce con altre banche dati;

**R**

- <sup>1</sup> RS 101
- <sup>2</sup> FF 2012 ...

- g. i diritti di consultazione e i diritti di accesso delle persone fisiche e delle imprese interessate;
- h. i requisiti di sicurezza dei dati e dell'infrastruttura tecnica;
- i. la ripartizione dei costi di VOSTRA tra la Confederazione e i Cantoni;
- j. l'impiego di dati anonimizzati di VOSTRA a fini di ricerca, di pianificazione e di statistica.

## **Art. 2** Componenti di VOSTRA

VOSTRA comprende due componenti separate destinate alla gestione dei dati:

- a. sulle persone fisiche;
- b. sulle imprese.

## **Art. 3** Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *sentenza di riferimento*: una decisione penale nel merito secondo la quale è stato commesso un determinato reato;
- b. *decisione successiva*: una decisione penale di un'autorità giudiziaria o di esecuzione che riesamina una sanzione passata in giudicato o i suoi effetti (modificandola, integrandola o confermandola), ma non implica un nuovo giudizio sul reato che ha dato luogo alla sanzione;
- c. *autorità collegata*: un'autorità che dispone di un diritto operativo di consultare o iscrivere dati online; un'autorità è considerata non collegata se non dispone del diritto di consultare o iscrivere dati online o se tale diritto non è operativo;
- d. *sistema di gestione dei dati penali*: componente centrale di VOSTRA che gestisce, con riferimento a persone fisiche o a imprese, i dati relativi all'insieme delle sentenze di riferimento, delle decisioni successive e dei procedimenti penali pendenti iscritti e permette l'allestimento degli estratti per le autorità, i privati e le imprese.

## **Titolo secondo: Compiti delle autorità che tengono il casellario giudiziale**

### **Art. 4** Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero)

<sup>1</sup> In quanto detentore dei dati, il Casellario giudiziale svizzero è responsabile di VOSTRA.

<sup>2</sup> A tal fine, esso svolge i seguenti compiti:

- a. coordina le attività delle autorità collegate a VOSTRA;

- b. concede e revoca i diritti di trattamento dei dati dei singoli utenti;
- c. tiene corsi di base e di perfezionamento per gli utenti che hanno il diritto di collegarsi online a VOSTRA;
- d. aiuta gli utenti a risolvere i problemi;
- e. provvede all'usabilità del sistema e migliora costantemente il funzionamento della banca dati;
- f. emana istruzioni sulla tenuta e l'utilizzazione di VOSTRA, segnatamente il regolamento sul trattamento dei dati, al fine di garantire il trattamento uniforme dei dati;
- g. controlla d'ufficio, a campione o su richiesta di una persona fisica o n'impresgiuridica interessata, se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e se sono completi, esatti e aggiornati; a tal fine ha il diritto di consultare i verbali previsti nella legislazione sulla protezione dei dati e i dati automaticamente verbalizzati di cui agli articoli 24 e 76;
- h. rettifica le iscrizioni errate in VOSTRA o invita i servizi responsabili a rettificarle;
- i. adotta provvedimenti adeguati (avvertimento, ripetizione di un corso di formazione, revoca del diritto di trattare dati online) nei confronti degli utenti che compiono violazioni gravi delle prescrizioni sul trattamento dei dati;
- j. iscrive in VOSTRA i dati da iscrivere secondo gli articoli 15-23 e 68-75, comunicati da autorità federali non collegate e quelli comunicati dall'estero (art. 8 cpv. 1);
- k. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità federali non collegate, le autorità straniere, i privati e le imprese;
- l. provvede a selezionare correttamente i dati di VOSTRA e a comunicarli automaticamente ai servizi competenti (art. 60-65 e 102);
- m. tratta le domande di estratti di casellari giudiziali stranieri presentate dalle autorità svizzere collegate (art. 25 e 50).

**Art. 5** Servizi di coordinamento cantonali

<sup>1</sup> Ciascun Cantone designa un Servizio di coordinamento (SERCO) per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.

<sup>2</sup> Il SERCO svolge i seguenti compiti:

- a. iscrive in VOSTRA i dati che devono esserlo e che gli sono comunicati da autorità cantonali non collegate (art. 8 cpv. 2);
- b. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità cantonali non collegate;

- c. funge da interlocutore cantonale del Casellario giudiziale svizzero per quanto concerne il rispetto delle disposizioni della presente legge, delle ordinanze esecutive e delle istruzioni emanate in proposito;
- d. assiste il Casellario giudiziale svizzero nel controllare il trattamento dei dati;
- e. trasmette alle autorità cantonali competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema (art. 22 cpv. 1 lett. b e c).

#### **Art. 6** Servizio di coordinamento della giustizia militare

Il Servizio di coordinamento della giustizia militare svolge i seguenti compiti:

- a. iscrive in VOSTRA i dati che devono esserlo e che gli sono comunicati dalle autorità della giustizia militare;
- b. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità della giustizia militare;
- c. funge da interlocutore del Casellario giudiziale svizzero presso la giustizia militare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni della presente legge, delle ordinanze esecutive e delle istruzioni emanate in proposito;
- d. assiste il Casellario giudiziale svizzero nel controllare il trattamento dei dati;
- e. trasmette alle autorità cantonali competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema (art. 22 cpv. 1 lett. b e c).

### **Titolo terzo: Autorità tenute a iscrivere o comunicare dati o a fornire informazioni**

#### **Art. 7** Autorità tenute a iscrivere dati

Se sono collegate a VOSTRA, le seguenti autorità iscrivono i dati da iscrivere che hanno generato:

- a. i giudici penali, i ministeri pubblici dei Cantoni, le autorità penali cantonali competenti in materia di minorenni ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettere b-c e 7 della Procedura penale minorile del 20 marzo 2009<sup>3</sup> (PPMin), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 12 lettera c del Codice di procedura penale<sup>4</sup> (CPP);
- b. le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che eseguono procedimenti penali o adottano decisioni penali;
- c. le autorità di esecuzione delle pene e delle misure.

**R**  
3 RS 312.1  
4 RS 312.0

**Art. 8** Autorità tenute a comunicare dati

<sup>1</sup> Se non sono collegate a VOSTRA, le seguenti autorità comunicano al Casellario giudiziale svizzero i dati da iscrivere che hanno generato:

- a. il Ministero pubblico della Confederazione, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale;
- b. le autorità amministrative della Confederazione che eseguono procedimenti penali o adottano decisioni penali;
- c. le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia;
- d. le autorità straniere alle quali, in virtù di un trattato internazionale, competono le comunicazioni allo Stato di origine di una persona;
- e. le ambasciate e i consolati svizzeri in possesso di sentenze straniere ai sensi dell'articolo 18.

<sup>2</sup> Se non sono collegate a VOSTRA, le seguenti autorità comunicano al Servizio di coordinamento cantonale i loro dati da iscrivere:

- a. i giudici penali cantonali, i ministeri pubblici dei Cantoni, le autorità penali cantonali competenti in materia di minorenni ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettere b-c e 7 PPM<sup>5</sup> e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 12 lettera c CPP<sup>6</sup>;
- b. le autorità amministrative dei Cantoni che eseguono procedimenti penali o adottano decisioni in materia penale;
- c. le autorità di esecuzione delle pene e delle misure;
- d. le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia.

<sup>3</sup> I giudici militari, gli uditori e i giudici di istruzione militari comunicano al Servizio di coordinamento della giustizia militare i loro dati da iscrivere.

**Art. 9** Obbligo d'informazione degli uffici dello Stato civile, degli uffici di controllo degli abitanti e delle autorità competenti in materia di stranieri

Gli uffici dello Stato civile, gli uffici di controllo degli abitanti e le autorità competenti in materia di stranieri devono informare gratuitamente le autorità che tengono il Casellario giudiziale e le autorità tenute a iscrivere dati (art. 4-7) per permettere loro di accertare i dati identificativi da trattare.

**R**  
<sup>5</sup> RS 312.1  
<sup>6</sup> RS 312.0

**Art. 10** Obbligo d'informazione delle autorità tenute a iscrivere dati, di quelle tenute a comunicare dati e di quelle con diritto di accesso

Le autorità tenute a iscrivere dati, quelle tenute a comunicare dati e quelle che hanno il diritto di accedere a VOSTRA devono fornire al Casellario giudiziale svizzero le informazioni necessarie e permettergli di consultare i documenti sui quali si fonda l'iscrizione o la comunicazione di dati di VOSTRA, nella misura in cui tali informazioni sono necessarie per compiere i controlli previsti nell'articolo 4 capoverso 2 lettera g e non mettono in pericolo interessi degni di protezione.

**Titolo quarto: Principi generali in materia di trattamento dei dati**

**Art. 11** Obblighi di diligenza in materia d'iscrizione e di comunicazione dei dati

<sup>1</sup> Le autorità che iscrivono dati in VOSTRA o li comunicano alle autorità competenti si assicurano che tali dati siano completi, esatti e aggiornati.

<sup>2</sup> Se l'autorità che compie l'iscrizione dubita dell'esattezza dei dati o constata che sono incompleti, li rinvia all'autorità mittente per verifica o chiede le informazioni complementari necessarie. Per controllare un'iscrizione può stampare l'estratto del casellario giudiziale di una persona fisica o di un'impresa; la stampa va distrutta una volta verificati i dati iscritti.

<sup>3</sup> Prima di iscrivere in VOSTRA i dati di una persona fisica, le autorità ne accertano completamente l'identità, confrontano le generalità da iscrivere con i dati corrispondenti disponibili negli uffici dello Stato civile, negli uffici di controllo degli abitanti e presso le autorità competenti in materia di stranieri e, se del caso, iscrivono anche nomi e cognomi precedenti, nonché identità false e secondarie.

<sup>4</sup> Le autorità che comunicano i dati di un'impresa per l'iscrizione in VOSTRA cercano il suo numero d'identificazione (IDI) nella parte accessibile al pubblico del registro d'identificazione delle imprese (registro IDI). Se la ricerca è infruttuosa, possono rinunciare a comunicare l'IDI all'autorità cui compete l'iscrizione.

**Art. 12** Obblighi di diligenza in materia di modifica dei dati

<sup>1</sup> Un'autorità può modificare o eliminare soltanto i dati di VOSTRA che ha iscritto o fatto iscrivere in suo nome.

<sup>2</sup> Se l'istruzione penale è rimessa a un'altra autorità, la nuova autorità competente può modificare soltanto i dati relativi al procedimento penale in corso, non i dati identificativi della persona o dell'impresa.

<sup>3</sup> Sono fatti salvi i diritti di trattamento delle autorità che tengono il casellario giudiziale (art. 4-6).

**Art. 13** Obblighi di diligenza in materia di accesso, di conservazione e di trasmissione dei dati

<sup>1</sup> Le autorità con accesso a VOSTRA hanno il diritto di trattare soltanto i dati necessari per adempiere i loro compiti legali.

<sup>2</sup> I dati penali del casellario giudiziale non possono essere isolati e conservati in una nuova collezione di dati, salvo che ciò sia necessario per motivare una decisione adottata o una fase procedurale in corso.

<sup>3</sup> Le autorità possono comunicare dati penali tratti dal casellario giudiziale soltanto fondandosi su un'espressa base legale in senso formale e per i medesimi scopi per i quali hanno ricevuto i dati.

**Art. 14** Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

<sup>1</sup> Le autorità che iscrivono o consultano online i dati di VOSTRA hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>7</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) per adempiere i loro compiti conformemente alla presente legge. La ricerca per numero d'assicurato nella banca dati UPI dell'Ufficio centrale di compensazione può essere avviata partendo da VOSTRA.

<sup>2</sup> Il numero d'assicurato in VOSTRA è utilizzato per fini puramente interni al casellario giudiziale:

- a. per identificare le persone prima di iscrivere e di consultare dati;
- b. per scambiare dati per via elettronica con altre banche dati che pure utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato.

<sup>3</sup> Il numero d'assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate a VOSTRA e non è comunicato né ad altre autorità né a privati. Non figura nell'estratto del casellario giudiziale.

## **Parte seconda: Casellario giudiziale delle persone fisiche**

### **Titolo primo: Contenuto**

#### **Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali**

**Art. 15** Iscrizione di dati penali riferiti a persone fisiche

Una persona fisica, maggiorenne o minorenni, figura in VOSTRA:

- a. se contro di lei è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere (art. 17–18); o

**R**  
<sup>7</sup> RS 831.10

- b. finché in Svizzera è pendente contro di lei un procedimento penale per un crimine o un delitto disciplinato dal diritto federale.

**Art. 16**            Dati identificativi della persona

<sup>1</sup> I dati identificativi di una persona fisica comprendono:

- a. il numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS<sup>8</sup> e il numero progressivo attribuito dal sistema;
- b. i nomi, i cognomi e il sesso;
- c. la data di nascita, l'origine e i nomi e cognomi di ciascuno dei genitori;
- d. i dati dello stato civile;
- e. il domicilio e il luogo di residenza;
- f. lo statuto di soggiorno;
- g. le note interne che permettono di identificare la persona;
- h. le false generalità.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.

**Art. 17**            Condizioni per l'iscrizione di sentenze di riferimento svizzere

<sup>1</sup> Le sentenze di riferimento svizzere per un reato disciplinato dal diritto federale e commesso da un adulto vanno iscritte se:

- a. sono passate in giudicato;
- b. sono state pronunciate da un'autorità di diritto penale comune o militare o da un'autorità penale amministrativa; ed
- c. è adempiuta una delle seguenti condizioni:
  - 1. sentenza di colpevolezza per un crimine o per un delitto. Sono fatte salve le sentenze che prevedono la prestazione di lavoro di pubblico interesse conformemente all'articolo 81 capoverso 3 o 4 del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>9</sup> (CPM) o una pena disciplinare secondo il Codice penale militare, nonché le condanne che prescindono dalla punizione in base all'articolo 52 del Codice penale<sup>10</sup> (CP),
  - 2. sentenza contro una persona penalmente incapace per un crimine o un delitto, purché sia pronunciata una delle seguenti misure:
    - una misura terapeutica o l'internamento (art. 59–61, 63 e 64 CP; art. 47 CPM)

**R**  
<sup>8</sup> RS 831.10  
<sup>9</sup> RS 321.0  
<sup>10</sup> RS 311.0

- l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP; art. 50 CPM)
  - il divieto di condurre (art. 67b CP; art. 50a<sup>bis</sup> CPM)
  - l'esclusione dall'esercizio (art. 48 e 49 CPM),
3. sentenza di colpevolezza per una contravvenzione, se:
- è stata inflitta una multa superiore a 5000 franchi o è stato ordinato un lavoro di pubblica utilità di durata superiore a 180 ore
  - l'autorità giudicante è espressamente abilitata o obbligata dalla legge applicabile a inasprire la pena in caso di recidiva
  - la contravvenzione è prevista in una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere, o
  - è stato ordinato l'arresto.

<sup>2</sup> Le sentenze di riferimento svizzere per un crimine o un delitto di diritto federale commesso da un minorenne vanno iscritte se:

- a. sono passate in giudicato;
- b. sono state pronunciate da un'autorità di diritto penale comune o militare o da un'autorità penale amministrativa; ed
- c. è stata pronunciata una delle seguenti sanzioni:
  - 1. la privazione della libertà (art. 25 della legge federale del 20 giugno 2003<sup>11</sup> sul diritto penale minorile [DPMin]),
  - 2. il collocamento (art. 15 DPMin),
  - 3. il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin).

**Art. 18** Condizioni per l'iscrizione di sentenze di riferimento straniere

<sup>1</sup> Le sentenze di riferimento pronunciate all'estero per un reato commesso da un adulto di cittadinanza svizzera sono iscritte se:

- a. sono state comunicate al Casellario giudiziale svizzero conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959<sup>12</sup>, in base a un accordo bilaterale oppure da una rappresentanza svizzera all'estero;
- b. sono passate in giudicato;
- c. riguardano un reato di natura non puramente militare; e
- d. prevedono una delle seguenti sanzioni:

R

<sup>11</sup>

RS 311.1

<sup>12</sup>

RS 0.351.1

1. una pena detentiva di almeno 30 giorni (per analogia con gli art. 40, 41, 42, 43 CP<sup>13</sup>), una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere (per analogia con gli art. 34, 42, 43 CP) o un lavoro di pubblica utilità di almeno 120 ore (per analogia con gli art. 37, 42, 43, 107 CP),
2. un trattamento terapeutico stazionario (per analogia con gli art. 59, 60, 61 CP) o l'internamento (per analogia con gli art. 64 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> CP),
3. l'interdizione dell'esercizio di una professione (per analogia con gli art. 67 CP e 50 CPM<sup>14</sup>).

<sup>2</sup> Le sentenze di riferimento pronunciate all'estero per un reato commesso da un minorenni di cittadinanza svizzera sono iscritte se:

- a. sono state comunicate al Casellario giudiziale svizzero conformemente alla Convenzione europea del 20 aprile 1959<sup>15</sup> di assistenza giudiziaria in materia penale, in base a un accordo bilaterale oppure da una rappresentanza svizzera all'estero;
- b. sono passate in giudicato;
- c. riguardano un reato di natura non puramente militare; e
- d. prevedono una delle seguenti sanzioni:
  1. la privazione della libertà (per analogia con l'art. 25 DPM<sup>16</sup>),
  2. il collocamento (per analogia con l'art. 15 DPM<sup>16</sup>),
  3. il trattamento ambulatoriale (per analogia con l'art. 14 DPM<sup>16</sup>).

**Art. 19**            Dati della sentenza di riferimento da iscrivere in VOSTRA

<sup>1</sup> Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati del dispositivo della sentenza di riferimento da iscrivere (art. 15 lett. a):

- a. le generalità complete dell'interessato (art. 16);
- b. i riferimenti generali della sentenza, completi di designazione esatta e del genere;
- c. la descrizione del reato e la data in cui è stato commesso; le sentenze straniere possono essere iscritte in forma semplificata;
- d. le informazioni sulla sanzione pronunciata, la commisurazione della pena e la rinuncia a infliggere una sanzione;
- e. le informazioni complementari rilevanti per l'esecuzione della pena.

**R**  
13 RS 311.0  
14 RS 321.0  
15 RS 0.351.1  
16 RS 311.1

<sup>2</sup> Ai fini dell'iscrizione nel casellario, le sentenze che prevedono pene complementari, pene parzialmente complementari o una pena unica sono considerate sentenze distinte. È possibile fare riferimento a decisioni eliminate o che non vanno iscritte.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati da iscrivere e la loro forma;
- b. le categorie di riferimento per l'iscrizione delle sentenze straniere.

#### **Art. 20** Decisioni successive

<sup>1</sup> Sono iscritte in VOSTRA le decisioni successive correlate con una sentenza di riferimento da iscrivere o con un'altra decisione successiva.

<sup>2</sup> Sono iscritte le decisioni successive che riguardano:

- a. la liberazione condizionale dall'esecuzione della pena, in particolare in caso di insuccesso del periodo di prova;
- b. l'insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale o di sospensione condizionale parziale della pena;
- c. la liberazione condizionale dall'esecuzione di una misura terapeutica o di un internamento;
- d. la revoca o la modifica di una misura terapeutica, di un internamento o di una misura di protezione secondo il DPMIn;
- e. la limitazione della portata o della durata dell'interdizione di esercitare una professione o la sua revoca;
- f. la grazia, l'amnistia e le decisioni di exequatur;
- g. altri casi stabiliti dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> Le decisioni successive da iscrivere non sono gestite separatamente, ma allegate alla sentenza di riferimento alla quale sono correlate.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

#### **Art. 21** Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive da iscrivere

<sup>1</sup> In VOSTRA è salvata una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze di riferimento (art. 15 lett. a) e delle decisioni successive (art. 20) da iscrivere.

<sup>2</sup> Se una sentenza straniera non è comunicata in originale, la copia elettronica del modulo di comunicazione della sentenza è iscritta in VOSTRA. Per le decisioni straniere, la copia elettronica è considerata parte integrante dei dati riguardanti la sentenza di riferimento (art. 19) o le decisioni successive (art. 20).

**Art. 22**          Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali

<sup>1</sup> Il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente dati di sistema sulle persone i cui dati penali sono iscritti in VOSTRA ai sensi dell'articolo 15, in particolare:

- a. l'indicazione dell'autore della prima iscrizione e delle modifiche dei dati;
- b. gli avvisi di recidiva destinati alle autorità giudiziarie penali o di esecuzione competenti in caso di insuccesso del periodo di prova;
- c. gli avvisi di controllo generati alla scadenza di determinati termini per la verifica di fatti che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;
- d. l'indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figurano negli estratti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. l'esatto contenuto degli avvisi;
- b. i dati generati e la loro forma.

**Art. 23**          Procedimenti penali pendenti

<sup>1</sup> Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati dei procedimenti penali pendenti (art. 15 lett. b):

- a. le generalità dell'imputato (art. 16);
- b. la data in cui l'autorità che dirige il procedimento ha aperto l'istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP<sup>17</sup>, art. 30 PPMin<sup>18</sup>, art. 38 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>19</sup> sul diritto penale amministrativo [DPA]);
- c. se l'istruzione non è stata aperta, la data in cui è stato emanato il decreto d'accusa (art. 309 cpv. 4 CPP);
- d. l'autorità competente per dirigere il procedimento;
- e. i reati contestati all'imputato;
- f. i cambiamenti importanti dei fatti di cui alle lettere a–e, in particolare la rimessione del procedimento nonché la modifica dei capi d'accusa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i casi nei quali un procedimento penale è considerato pendente ai sensi del diritto sul casellario giudiziale;
- b. i dati da iscrivere e la loro forma;
- c. l'autorità competente per iscrivere la rimessione del procedimento.

**R**  
<sup>17</sup> RS 312.0  
<sup>18</sup> RS 312.1  
<sup>19</sup> RS 313.0

## Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali

**Art. 24** Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con diritto di accesso

<sup>1</sup> VOSTRA verbalizza automaticamente i dati indicanti l'autorità che ha consultato online i dati penali, il momento e lo scopo della consultazione, i dati penali di cui si tratta e le persone a cui si riferiscono.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce:

- a. i dati da verbalizzare;
- b. le autorità che, per tutelare interessi pubblici preponderanti, non devono informare l'interessato in nessun momento delle consultazioni effettuate o soltanto una volta che i dati verbalizzati sono stati svincolati.

<sup>3</sup> I dati verbalizzati possono essere utilizzati soltanto nell'esercizio del diritto di accesso secondo l'articolo 59 o per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera g da parte del Casellario giudiziale svizzero.

**Art. 25** Dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero

<sup>1</sup> I dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero sono iscritti e trattati in VOSTRA.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

**Art. 26** Dati relativi all'ordinazione di estratti per privati

<sup>1</sup> I dati personali relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 43) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.

<sup>2</sup> Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati personali degni di particolare protezione. Tale banca dati serve soltanto a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene indicazioni sull'identità e l'ubicazione del richiedente, sull'ordinazione e il suo trattamento, sul pagamento e sull'invio degli estratti. Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

<sup>3</sup> Durante il trattamento dell'estratto, un'interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria. Il Consiglio federale definisce le modalità specifiche di tale processo d'integrazione.

<sup>4</sup> Inoltre, è salvata in VOSTRA una copia elettronica dell'estratto per privati (art. 43), che può contenere anche dati penali. La copia serve a verificare l'autenticità dell'estratto.

### Capitolo 3: Momento dell'iscrizione dei dati in VOSTRA

#### Art. 27

Il Consiglio federale stabilisce il momento dal quale ciascuna categoria di dati deve essere iscritta in VOSTRA.

### Capitolo 4: Eliminazione e distruzione dei dati di VOSTRA

#### Art. 28 Eliminazione in caso di morte

<sup>1</sup> Tutti i dati di una persona sono eliminati da VOSTRA non appena il Casellario giudiziale svizzero ne constata la morte o ne è informato da un'autorità.

<sup>2</sup> Per compiere notifiche di morte possono essere predisposte interfacce con Infostar (art. 67) e SIMIC (art. 66).

<sup>3</sup> Il Casellario giudiziale svizzero verifica se le persone iscritte che compiono 80 anni sono ancora in vita. La verifica è ripetuta ogni cinque anni.

<sup>4</sup> I dati dei cittadini stranieri che non soggiornano in Svizzera sono eliminati da VOSTRA al più tardi nel momento in cui compiono 100 anni.

#### Art. 29 Eliminazione delle sentenze di riferimento

<sup>1</sup> Le sentenze di riferimento svizzere e straniere sono eliminate da VOSTRA non appena sono scaduti i seguenti termini per tutte le sentenze di riferimento riguardanti una determinata persona:

- a. le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva senza condizionale oppure una pena con la condizionale o con la condizionale parziale revocata per insuccesso del periodo di prova, sono eliminate da VOSTRA se dal termine della pena fissata nella sentenza sono trascorsi:
  1. 25 anni in caso di pena detentiva di almeno cinque anni,
  2. 20 anni in caso di pena detentiva di almeno un anno e inferiore a cinque anni,
  3. 15 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno,
  4. 12 anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin<sup>20</sup>;
- b. ai termini di cui alla lettera a va aggiunta la durata della pena detentiva o della privazione della libertà già iscritta in VOSTRA;

- c. le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva a vita sono eliminate da VOSTRA alla morte dell'interessato;
- d. le sentenze di riferimento pronunciate contro un adulto e contenenti una pena detentiva o una privazione della libertà con la condizionale totale o parziale non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa, sono eliminate da VOSTRA dopo 15 anni;
- e. le sentenze di riferimento che riconoscono la colpevolezza dell'autore del reato, ma prescindono da una punizione, sono eliminate da VOSTRA dopo 15 anni;
- f. le sentenze di riferimento che prevedono una misura stazionaria abbinata a una pena, una misura stazionaria da sola o una misura successivamente convertita in una misura stazionaria, nonché le sentenze di riferimento che hanno dato luogo a una misura stazionaria ordinata in un secondo tempo (art. 65 CP<sup>21</sup>), sono eliminate da VOSTRA dopo:
  - 1. 20 anni in caso di misure secondo gli articoli 59–61 e 64 CP,
  - 2. 12 anni in caso di collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 15 capoverso 2 DPMIn,
  - 3. 10 anni in caso di collocamento in un istituto o presso privati secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMIn;
- g. ai termini di cui alla lettera f va aggiunta la durata della pena residua, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia effettivamente eseguita;
- h. le sentenze di riferimento che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 63 CP, da solo o abbinato a una delle misure elencate alla lettera j, sono eliminate da VOSTRA dopo 15 anni; è fatta salva la lettera f;
- i. le sentenze di riferimento che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 14 DPMIn sono eliminate da VOSTRA dopo 8 anni se non è possibile calcolare il termine secondo le lettere a–g;
- j. le sentenze di riferimento che prevedono soltanto una cauzione preventiva (art. 66 CP), un'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP o 50 CPM<sup>22</sup>), un divieto di condurre (art. 67b CP o 50a<sup>bis</sup> CPM) o un'esclusione dall'esercito (art. 48 CPM), sono eliminate da VOSTRA dopo 15 anni;
- k. se la decisione svizzera di exequatur prevede una sanzione più lieve della sentenza straniera, il calcolo del termine si fonda sulla sanzione prevista nella decisione svizzera e non su quella prevista nella decisione straniera.

<sup>2</sup> I termini di cui al capoverso 1 decorrono:

**R**  
21 RS 311.0  
22 RS 321.0

- a. per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 1 lettere a, c, d, e nonché j: il giorno del passaggio in giudicato;
- b. per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 1 lettere f, h nonché i: il giorno della revoca della misura ordinata nella sentenza di riferimento, il giorno in cui l'interessato è definitivamente liberato dalla misura o il giorno in cui l'autorità rinuncia all'esecuzione della misura (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza di riferimento è commutata in un'altra misura stazionaria, il termine decorre dalla fine definitiva della misura stazionaria commutata per ultima.

<sup>3</sup> Se una nuova sentenza è pronunciata in seguito a revisione (art. 410 segg. CPP<sup>23</sup>, art. 41 PPMin<sup>24</sup>, art. 207 seg. PPM<sup>25</sup>) o a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale (art. 368 segg. CPP, art. 156 PPM), il termine decorre come se la nuova sentenza fosse stata resa nel momento in cui è stata pronunciata la decisione annullata.

<sup>4</sup> Le sentenze di riferimento annullate sono eliminate senza indugio. Se la sentenza è annullata in seguito a revisione o a nuovo giudizio, è possibile rinviare alla decisione annullata, a condizione che ciò sia necessario per calcolare il termine di eliminazione della nuova sentenza.

**Art. 30** Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente o delle copie elettroniche

<sup>1</sup> I dati penali delle decisioni successive (art. 20), i dati di sistema generati automaticamente (art. 22) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 21) non sono gestiti separatamente. Sono eliminati da VOSTRA insieme ai dati secondo l'articolo 15 a cui fanno riferimento.

<sup>2</sup> L'iscrizione di una decisione successiva annullata e la sua copia elettronica sono eliminate, anche se la sentenza di riferimento a cui fa capo la decisione non è stata annullata.

<sup>3</sup> I dati di sistema che generano un avviso automatico a un'altra autorità (art. 22 cpv. 1 lett. b e c) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all'avviso.

**Art. 31** Eliminazione dei procedimenti penali pendenti

<sup>1</sup> I dati di un procedimento penale pendente sono eliminati da VOSTRA non appena esso si conclude con una decisione passata in giudicato.

<sup>2</sup> L'iscrizione di un procedimento penale sospeso è mantenuta in VOSTRA fino al suo abbandono.

**R**  
<sup>23</sup> RS 312.0  
<sup>24</sup> RS 312.1  
<sup>25</sup> RS 322.1

<sup>3</sup> L'autorità giudicante che pronuncia una sentenza definitiva secondo il capoverso 1 si assicura che l'iscrizione del procedimento penale pendente sia eliminata da VOSTRA.

**Art. 32** Eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente

<sup>1</sup> I dati verbalizzati automaticamente riguardo alla consultazione di VOSTRA da parte di autorità con diritto di accesso sono eliminati due anni dopo la consultazione.

<sup>2</sup> I dati verbalizzati svincolati ai fini dell'informazione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b sono eliminati da VOSTRA due anni dopo lo svincolo.

**Art. 33** Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero

I dati relativi alla richiesta di estratti di un casellario giudiziale straniero sono eliminati da VOSTRA non appena l'autorità straniera risponde, ma al più tardi un anno dopo l'iscrizione della richiesta in VOSTRA.

**Art. 34** Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione di estratti per privati

I dati relativi all'ordinazione di un estratto per privati (art. 43) sono eliminati due anni dopo l'ordinazione.

**Art. 35** Divieto di archiviazione e di utilizzazione

<sup>1</sup> I dati del casellario giudiziale eliminati da VOSTRA in virtù degli articoli 28–34 sono distrutti e non sono archiviati.

<sup>2</sup> Dopo essere state eliminate, le iscrizioni non devono poter essere ricostruite. Soltanto i dati penali ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 possono rimanere verbalizzati fino all'eliminazione secondo l'articolo 32 anche una volta eliminati dal sistema di gestione dei dati penali di VOSTRA.

<sup>3</sup> Dopo l'eliminazione da VOSTRA, i dati di VOSTRA connessi con una sentenza di riferimento non devono più essere utilizzati dalle autorità a detrimento dell'interessato.

<sup>4</sup> In applicazione per analogia del termine di eliminazione secondo l'articolo 29, il divieto di utilizzazione di cui al capoverso 3 si applica per analogia anche alle sentenze di riferimento eliminate non soggette a obbligo d'iscrizione o pronunciate secondo il diritto previgente.

## **Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA**

### **Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 36** Rapporto tra il profilo di accesso e l'estratto del casellario giudiziale

<sup>1</sup> Le autorità e i privati (art. 44–58) accedono ai dati di VOSTRA in base a profili di accesso predefiniti (art. 40–43).

<sup>2</sup> Nel sistema di gestione dei dati penali a ciascun profilo di accesso è associato un estratto del casellario giudiziale che può essere consultato online o stampato su carta. I dati figuranti sulla versione cartacea dell'estratto sono praticamente identici a quelli consultabili online. Il Consiglio federale disciplina le differenze.

**Art. 37** Presentazione delle iscrizioni sull'estratto

Le iscrizioni contenute nell'estratto sono numerate e presentate in ordine cronologico partendo dalla data della sentenza di riferimento o dell'apertura del procedimento penale pendente.

**Art. 38** Menzione sull'estratto in assenza di sentenze di riferimento o di procedimenti penali pendenti

Se non vi figurano né sentenze di riferimento né procedimenti penali pendenti, l'estratto stampato reca la menzione «Non figura nel casellario giudiziale».

**Art. 39** Interpretazione delle regole di calcolo dei termini

I termini alla cui scadenza un'iscrizione cessa di figurare nell'estratto (art. 40–43) si applicano per analogia anche alle sanzioni pronunciate secondo il diritto previgente o contenute in sentenze straniere.

#### **Sezione 2: Profili di accesso**

**Art. 40** Estratto 1 per autorità

<sup>1</sup> L'estratto 1 per autorità dà accesso ai seguenti dati:

- a. i dati identificativi della persona (art. 16);
- b. le sentenze di riferimento (art. 17–19);
- c. le decisioni successive (art. 20);
- d. se disponibili, le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive (art. 21);

e. i procedimenti penali pendenti (art. 23).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 22);
- b. le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).

<sup>3</sup> I dati di cui ai capoversi 1 e 2 cessano di figurare nell'estratto una volta scaduti i termini stabiliti negli articoli 28-31.

**Art. 41** Estratto 2+ per autorità

<sup>1</sup> L'estratto 2+ per autorità dà accesso ai dati elencati nell'articolo 40 capoverso 1, eccetto le copie elettroniche delle sentenze e delle decisioni successive di cui all'articolo 21 capoverso 1.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 22);
- b. le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).

<sup>3</sup> Tutte le iscrizioni che fanno capo a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell'estratto secondo le seguenti regole:

- a. le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva senza condizionale o una pena con la condizionale o con la condizionale parziale revocata per insuccesso del periodo di prova, cessano di figurare nell'estratto se dal termine della pena fissata nella sentenza sono trascorsi:
  1. 20 anni in caso di pena detentiva di almeno cinque anni,
  2. 15 anni in caso di pena detentiva di almeno un anno e inferiore a cinque anni,
  3. 10 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno,
  4. 10 anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin<sup>26</sup>;
- b. ai termini di cui alla lettera a va aggiunta la durata della pena detentiva o della privazione della libertà già iscritta in VOSTRA;
- c. le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva a vita cessano di figurare nell'estratto alla morte dell'interessato;
- d. le sentenze di riferimento pronunciate contro un adulto e contenenti una pena detentiva o una privazione della libertà con la condizionale totale o par-

**R**  
<sup>26</sup> RS 311.1

ziale non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa, cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni;

- e. le sentenze di riferimento che riconoscono la colpevolezza dell'autore del reato, ma prescindono da una punizione, cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni;
- f. le sentenze di riferimento che prevedono una misura stazionaria abbinata a una pena, una misura stazionaria da sola o una misura successivamente convertita in una misura stazionaria, nonché le sentenze di riferimento che hanno dato luogo a una misura stazionaria ordinata in un secondo tempo (art. 65 CP<sup>27</sup>), cessano di figurare nell'estratto dopo:
  - 1. 15 anni in caso di misure secondo gli articoli 59–61 e 64 CP,
  - 2. 10 anni in caso di collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 15 capoverso 2 DPMIn,
  - 3. 7 anni in caso di collocamento in un istituto o presso privati secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMIn;
- g. ai termini di cui alla lettera f va aggiunta la durata della pena residua, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia effettivamente eseguita;
- h. le sentenze di riferimento che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 63 CP, da solo o abbinato a una delle misure elencate alla lettera j, cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni; è fatta salva la lettera f;
- i. le sentenze di riferimento che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 14 DPMIn cessano di figurare nell'estratto dopo cinque anni se non è possibile calcolare il termine secondo le lettere a–g;
- j. le sentenze di riferimento che prevedono soltanto una cauzione preventiva (art. 66 CP), un'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP o 50 CPM<sup>28</sup>, un divieto di condurre (art. 67b CP o 50a<sup>bis</sup> CPM) o un'esclusione dall'esercizio (art. 48 CPM), cessano di figurare nell'estratto dopo 10 anni;
- k. se la decisione svizzera di exequatur prevede una sanzione più lieve della sentenza straniera, il calcolo del termine si fonda sulla sanzione prevista nella decisione svizzera e non su quella prevista nella decisione straniera.

<sup>4</sup> I termini di cui al capoverso 3 decorrono:

- a. per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 3 lettere a, c, d, e nonché j: il giorno del passaggio in giudicato;
- b. per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 3 lettere f, h nonché i: il giorno della revoca della misura ordinata nella sentenza di riferimento, il

**R**  
<sup>27</sup> RS 311.0  
<sup>28</sup> RS 321.0

giorno in cui l'interessato è definitivamente liberato dalla misura o il giorno in cui l'autorità rinuncia all'esecuzione della misura (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza di riferimento è commutata in un'altra misura stazionaria, il termine decorre dalla fine definitiva della misura stazionaria commutata per ultima.

<sup>5</sup> Se una nuova sentenza è pronunciata in seguito a revisione (art. 410 segg. CPP<sup>29</sup>, art. 41 PPMin<sup>30</sup>, art. 207 seg. PPM<sup>31</sup>) o a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale (art. 368 segg. CPP, art. 156 PPM), il termine decorre come se la nuova sentenza fosse stata resa nel momento in cui è stata pronunciata la decisione annullata.

**Art. 42** Estratto 2– per autorità

L'estratto 2– per autorità dà accesso ai dati elencati nell'articolo 41, eccetto quelli concernenti le procedure penali pendenti.

**Art. 43** Estratto per privati

<sup>1</sup> L'estratto per privati dà accesso ai seguenti dati:

- a. i dati identificativi della persona (art. 16);
- b. le sentenze di riferimento svizzere pronunciate contro un adulto (art. 17 cpv. 1) se prevedono:
  1. una sanzione per un crimine o un delitto,
  2. in caso di contravvenzione, un'interdizione dell'esercizio di una professione secondo l'articolo 67 CP<sup>32</sup> o 50 CPM<sup>33</sup>;
- c. le sentenze di riferimento straniere pronunciate contro un adulto (art. 18 cpv. 1);
- d. le sentenze di riferimento svizzere pronunciate contro un minorenne per un crimine o un delitto (art. 17 cpv. 2) e le sentenze di riferimento straniere pronunciate contro un minorenne (art. 18 cpv. 2) se questi da adulto è condannato per ulteriori reati che devono figurare nell'estratto del casellario giudiziale; questa regola si applica anche alle sentenze miste ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 DPMIn<sup>34</sup>;
- e. le decisioni successive (art. 20) facenti capo a una sentenza di riferimento che deve figurare nell'estratto per privati;
- f. la data in cui probabilmente l'iscrizione di una sentenza di riferimento cessa di figurare nell'estratto per privati secondo il capoverso 3.

R

29 RS 312.0  
30 RS 312.1  
31 RS 322.1  
32 RS 311  
33 RS 321.0  
34 RS 311.1

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).

<sup>3</sup> Tutte le iscrizioni che fanno capo a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell'estratto per privati secondo le seguenti regole:

- a. le sentenze di riferimento che prevedono una sanzione cessano di figurare nell'estratto per privati dopo che sono trascorsi i due terzi del periodo determinante secondo l'articolo 41 capoverso 3 lettere a–k. L'iscrizione di una pena detentiva a vita figura nell'estratto fino alla morte;
- b. le sentenze di riferimento che prevedono una pena con la condizionale o la condizionale parziale non revocata, senza contenere una misura stazionaria ordinata simultaneamente o successivamente alla sentenza, cessano di figurare nell'estratto per privati se il condannato ha superato con successo il periodo di prova, ma vi figurano almeno finché prende fine l'eventuale interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP o 50 CPM) ordinata simultaneamente alla sentenza. Vi è insuccesso del periodo di prova non appena è iscritta nel sistema una decisione successiva ai sensi dell'art. 46 CP;
- c. le sentenze di riferimento svizzere che prevedono unicamente una multa per un delitto cessano di figurare nell'estratto per privati se il condannato ha superato con successo un periodo di prova di tre anni. Il periodo di prova decorre dalla notifica della sentenza ed è superato con successo se non è commesso un nuovo crimine o delitto mentre è in corso;
- d. le sentenze di riferimento figurano nell'estratto per privati anche una volta scaduto il termine secondo le lettere a–c se l'estratto contiene un'altra sentenza di riferimento per la quale il termine non è ancora scaduto, ma al massimo fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 41 capoverso 3.

## Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA

### **Art. 44**           Diritto di accesso online del Casellario giudiziale svizzero

Per tenere il casellario conformemente all'articolo 4, il Casellario giudiziale svizzero ha il diritto di accedere online a tutti i dati di persone fisiche salvati in VOSTRA (art. 15–26).

### **Art. 45**           Diritto di accesso online dei servizi di coordinamento cantonali e del Servizio di coordinamento della giustizia militare

<sup>1</sup> Il diritto di accedere online ai dati di VOSTRA dei servizi di coordinamento cantonali e del Servizio di coordinamento della giustizia militare è definito dal profilo di accesso delle autorità per le quali iscrivono i dati e allestiscono gli estratti di VOSTRA.

<sup>2</sup> I servizi citati hanno diritto di accedere online a tutti i dati di persone fisiche salvati in VOSTRA, eccetto:

- a. i dati verbalizzati automaticamente in occasione delle consultazioni da parte delle autorità con diritto di accesso (art. 24);
- b. i dati relativi all'ordinazione online di estratti di casellari giudiziali stranieri (art. 25);
- c. i dati relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 26).

**Art. 46** Accesso online all'estratto I per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto I per autorità (art. 40) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- a. le autorità giudicanti del diritto penale comune, i ministeri pubblici dei Cantoni, il ministero pubblico della Confederazione, le autorità penali dei minorenni ai sensi degli articoli 6 capoverso 1 lettere b–c e 7 PPMin<sup>35</sup>, le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 12 lettera c CPP<sup>36</sup>: per l'esecuzione dei procedimenti penali, in particolare per:
  - chiarire le questioni di competenza
  - valutare la vita anteriore dell'imputato al fine di commisurare la pena
  - esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti
  - trasmettere al perito psichiatrico le informazioni sulla vita anteriore dell'imputato;
- b. le autorità amministrative federali e cantonali che svolgono procedimenti penali o adottano decisioni penali in virtù del diritto federale: per l'esecuzione di procedimenti penali, in particolare per:
  - chiarire le questioni di competenza
  - valutare la vita anteriore dell'imputato al fine di commisurare la pena
  - esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti
  - trasmettere al perito psichiatrico le informazioni sulla vita anteriore dell'imputato;
- c. il servizio dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) competente in per l'esecuzione di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale e di

**R**  
<sup>35</sup> RS 312.1  
<sup>36</sup> RS 312.0

- materia di assistenza giudiziaria internazionale: procedimenti di estradizione;
- d. le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure (compresa l'assistenza riabilitativa): per l'esecuzione delle pene e delle misure in particolare per:
- allestire un piano di esecuzione
  - consentire la rielaborazione terapeutica del reato
  - formulare una prognosi per mitigare il regime di esecuzione e concedere la liberazione condizionale
  - verificare l'esistenza di pene non eseguite prima di concedere la liberazione condizionale
  - eseguire il controllo di sicurezza del personale dei penitenzieri
  - valutare il rischio di recidiva nell'ambito dell'assistenza riabilitativa
  - evitare decisioni contraddittorie nel valutare l'insuccesso del periodo di prova e la mitigazione del regime di esecuzione;
- e. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):
1. per perseguire i reati conformemente agli articoli 23, 24 e 27 capoverso 2 CPP nell'ambito della procedura preliminare secondo l'articolo 299 segg. CPP, in particolare per:
    - confermare o confutare un sospetto di reato
    - coordinare la procedura, segnatamente per evitare inchieste parallele
    - valutare la credibilità durante gli interrogatori
    - proteggere gli agenti in incognito controllando l'ambiente dell'autore,
  2. per trasmettere a Interpol informazioni necessarie all'estero per il perseguimento di reati nell'ambito d'inchieste di polizia giudiziaria,
  3. per trasmettere all'Ufficio europeo di

polizia (Europol) informazioni necessarie all'estero per il perseguimento di reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria (art. 355a CP<sup>37</sup>),

4. per trasmettere a servizi di polizia stranieri informazioni necessarie all'estero per il perseguimento di reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria,

5. per trasmettere alle autorità straniere di perseguimento penale informazioni necessarie all'estero per il perseguimento di reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria (art. 7 della legge del 12 giugno 2009<sup>38</sup> sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen);

f. i servizi cantonali di polizia :

1. per perseguire i reati nell'ambito della procedura preliminare secondo l'articolo 299 segg. CPP (inchieste di polizia giudiziaria), in particolare per:

- confermare o confutare un sospetto di reato
- evitare inchieste parallele
- valutare la credibilità durante gli interrogatori
- proteggere gli agenti in incognito controllando l'ambiente dell'autore.

**Art. 47** Accesso online all'estratto 2+ per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 2+ per autorità (art. 41) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

**R**  
<sup>37</sup> RS 311.0  
<sup>38</sup> RS 362.2

- a. i servizi competenti di fedpol:
1. per accertare o prevenire reati secondo l'articolo 1 della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>39</sup> sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), in particolare per:
    - confermare o confutare un sospetto iniziale relativo a una possibile esposizione a pericolo
    - evitare inchieste parallele
    - esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio
    - verificare la vita anteriore di un informatore,
    - analizzare la situazione ai sensi dell'articolo 2 lettera c LUC,
  2. per gestire l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), per:
    - verificare e analizzare le comunicazioni secondo la legge del 10 ottobre 1997<sup>40</sup> sul riciclaggio di denaro
    - evitare inchieste parallele,
  3. per trasmettere a Interpol informazioni necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione di reati,
  4. per trasmettere a Europol informazioni necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione di reati (art. 355a CP<sup>41</sup>),
  5. per trasmettere a servizi di polizia stranieri, nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia, informazioni necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione di reati,
  6. per trasmettere alle autorità straniere di perseguimento penale informazioni necessarie all'estero per l'accertamento o la

**R**  
39 RS 360  
40 RS 955.0  
41 RS 311.0

prevenzione di reati (art. 7 della legge del 12 giugno 2009<sup>42</sup> sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen),

7. per pronunciare e revocare le misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>43</sup> sugli stranieri (LStr) e per preparare decisioni di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost.,

8. per valutare, in presenza di indizi, i rischi posti da chi potrebbe costituire un pericolo per le persone da proteggere ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>44</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

9. per controllare conformemente alla legge la rete dei sistemi d'informazione secondo l'articolo 9 della legge federale del 13 giugno 2008<sup>45</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),

10. per accertare se sussistono le condizioni legali per cancellare i profili ai sensi degli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 2003<sup>46</sup> sui profili del DNA,

11. per esaminare l'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni ai sensi della legge federale del 23 dicembre 2011<sup>47</sup> sulla protezione extraprocessuale dei testimoni e per valutare, in presenza di indizi, i rischi posti da coloro che potrebbero mettere in pericolo la persona da proteggere;

b. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

1. per prevenire, nei limiti delle sue competenze, i reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI, in particolare per:

**R**  
42 RS 362.2  
43 RS 142.20  
44 RS 120  
45 RS 361  
46 RS 363  
47 RS 312.2

- confermare o confutare un sospetto iniziale relativo a una possibile esposizione a pericolo
- evitare inchieste parallele
- esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio
- verificare la vita anteriore di un informatore,

2. per trasmettere a Europol informazioni necessarie all'estero per prevenire reati (art. 355a CP),

3. per esaminare le misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la LStr e per preparare decisioni di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost.,

4. per trasmettere informazioni ad autorità straniere di sicurezza nell'ambito di richieste di nullaosta (richieste di clearing); i dati la cui trasmissione non è nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo espresso consenso;

c. i servizi cantonali di polizia:

1. per accertare o prevenire i reati, in particolare per:

- confermare o confutare un sospetto iniziale relativo a una possibile esposizione a pericolo
- evitare inchieste parallele
- esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio
- verificare la vita anteriore di un informatore
- proteggere gli agenti in incognito verificando i pericoli a cui sono esposti,

2. interpretare i dati delle banche dati di polizia;

d. le autorità federali cui competono per eseguire i controlli di sicurezza civili

- i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera c LMSI; e militari secondo la LMSI;
- e. l'Ufficio federale della migrazione: 1. per eseguire le procedure di naturalizzazione su scala federale, compreso l'annullamento delle naturalizzazioni,
- f. le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione su scala cantonale: 2. per adottare le decisioni secondo la LStr per le quali occorrono dati penali,
- g. le autorità cantonali in materia di migrazione (polizia degli stranieri): 3. per adottare le decisioni secondo la legge del 26 giugno 1998<sup>48</sup> sull'asilo (LAsi) per le quali occorrono dati penali;
- h. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito: per eseguire le procedure di naturalizzazione sul scala cantonale, compreso l'annullamento delle naturalizzazioni;
- i. i servizi ai quali, in virtù della legislazione cantonale, competono i controlli di sicurezza degli agenti di polizia e degli aspiranti agenti di polizia: per adottare le decisioni secondo la LStr per le quali occorrono dati penali;
- j. i servizi cantonali competenti per 1. per esaminare una decisione di non reclutamento o un'ammissione al reclutamento,
2. per esaminare un'esclusione dall'esercito o una riammissione nell'esercito,
3. per esaminare una degradazione secondo la legge militare del 3 febbraio 1995<sup>49</sup> (LM),
4. per esaminare se sussistono motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale secondo la LM,
5. per esaminare l'idoneità a una promozione o a una nomina secondo la LM;
- per esaminare se gli agenti di polizia e gli aspiranti agenti di polizia adempiono i requisiti per il reclutamento, la nomina, la promozione, la degradazione, l'esclusione e la riammissione;
- per rilasciare e revocare le autorizzazioni

R

<sup>48</sup> RS 142.31

<sup>49</sup> RS 510.10

- autorizzare i servizi di sicurezza privati: alle persone che forniscono servizi di sicurezza privati e per autorizzare l'esercizio dell'attività d'impresa di sicurezza;
- k. l'Ufficio federale di statistica: per trattare i dati conformemente alla legge del 9 ottobre 1992<sup>50</sup> sulla statistica federale, in particolare per:
- completare i dati personali mancanti
  - controllare la qualità nei casi in cui le sentenze sono comunicate più volte;
- l. i servizi cantonali competenti per coordinare le comunicazioni di cancellazione in materia di DNA: per accertare se sussistono le condizioni legali per cancellare i profili ai sensi degli articoli 16–19 della legge sui profili del DNA.

**Art. 48** Accesso online all'estratto 2– per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 2– per autorità (art. 42) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- a. le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale: per rilasciare e revocare la licenza di condurre o la licenza per allievo conducente secondo la legge federale del 19 dicembre 1958<sup>51</sup> sulla circolazione stradale (LCStr);
- b. l'Organo di esecuzione del servizio civile: per pronunciare l'esclusione dal servizio civile secondo la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>52</sup> sul servizio civile sostitutivo (LSC);
- c. le autorità cantonali competenti per decidere sull'esclusione dal servizio di protezione civile: per esaminare l'esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 2002<sup>53</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).
- d. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per controllare la reputazione delle persone che, in virtù delle leggi sui mercati finanziari, necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento,

**R**  
50 RS 431.01  
51 RS 741.01  
52 RS 824.0  
53 RS 520.1

di un'abilitazione o di una registrazione della FINMA.

**Art. 49** Accesso online all'estratto per privati

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto per privati (art. 43) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- a. le autorità cantonali e comunali competenti per l'esecuzione della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm)<sup>54</sup>: per rilasciare e revocare le autorizzazioni e per sequestrare le armi secondo la LArm;
- b. i servizi competenti di fedpol: per rilasciare e revocare le autorizzazioni secondo la LArm.

**Art. 50** Accesso online ai dati relativi all'ordinazione di estratti di casellari giudiziali stranieri

<sup>1</sup> Le seguenti autorità possono compilare online le domande di estratti di casellari giudiziali stranieri (art. 25) e consultare i relativi dati:

- a. le autorità collegate a VOSTRA:
  - 1. se un trattato internazionale obbliga il casellario giudiziale straniero a fornire informazioni per lo scopo auspicato, o
  - 2. se la domanda persegue uno scopo per il quale la presente legge permette di accedere a un estratto del casellario giudiziale svizzero;
- b. il Casellario giudiziale svizzero: per trasmettere ai casellari giudiziali stranieri le domande di cui alla lettera a e per trattare le risposte ricevute dall'estero.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa le autorità svizzere che possono presentare le domande di questo tipo e specifica gli scopi ammessi.

**Art. 51** Accesso su domanda scritta all'estratto 1 per autorità

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 40) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- le autorità della giustizia militare (giudici militari, uditori, giudici d'istruzione): per l'esecuzione dei procedimenti penali, in particolare per:

**R**  
<sup>54</sup> RS 514.54

- chiarire le questioni di competenza
- valutare la vita anteriore dell'imputato al fine di commisurare la pena
- esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti
- trasmettere al perito psichiatrico le informazioni sulla vita anteriore dell'imputato.

**Art. 52** Accesso su domanda scritta all'estratto 2+ per autorità

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2+ per autorità (art. 41) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- a. le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti: per ordinare e revocare le misure di protezione dei minori e degli adulti;
- b. le autorità cantonali cui competono l'autorizzazione e la vigilanza nell'ambito della vigilanza sugli affiliati secondo l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)<sup>55</sup>: per controllare la reputazione delle persone e degli istituti soggetti all'obbligo di autorizzazione e alla vigilanza in virtù del diritto federale o del diritto cantonale;
- c. le autorità cantonali in materia di adozione secondo l'articolo 316 capoverso 1<sup>bis</sup> CC: per esaminare l'idoneità all'adozione dei futuri genitori adottivi;
- d. l'Autorità centrale in materia di adozioni internazionali dell'UFG: per raccogliere e scambiare informazioni sui futuri genitori adottivi nelle procedure di adozione internazionale;
- e. le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera c LMSI<sup>56</sup>: per i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI;
- f. l'Organo di esecuzione del servizio civile: per valutare l'idoneità a determinati impieghi secondo la LSC<sup>57</sup>;
- g. i giudici civili: per assumere le prove ai sensi

**R**  
55 RS 210  
56 RS 120  
57 RS 824.0

dell'articolo 160 capoverso 1 del Codice di procedura civile<sup>58</sup>;

h. l'Ufficio federale dello sport:

per verificare la reputazione in vista del rilascio, della sospensione o della revoca di un riconoscimento di quadro «Gioventù e Sport» secondo l'articolo 10 della legge federale del 16 giugno 2011<sup>59</sup> sulla promozione dello sport.

**Art. 53** Accesso su domanda scritta all'estratto 2– per autorità

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2– per autorità (art. 42) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

le autorità della Confederazione e per eseguire le procedure in materia di  
dei Cantoni competenti in materia grazia.  
di grazia:

**Art. 54** Modalità e portata del diritto di accesso delle autorità

<sup>1</sup> Nei limiti del diritto di accesso attribuito loro dalla legge, le autorità federali e cantonali il cui accesso online non è operativo possono chiedere per scritto i dati di VOSTRA di cui necessitano.

<sup>2</sup> Nei casi in cui le autorità esercitano il loro diritto di accesso su domanda scritta (art. 51–53, 54 cpv. 1 e 3, 55), le competenze per il trattamento delle domande di estratti sono disciplinate come segue:

- a. le autorità straniere e le autorità federali presentano le loro domande al Casellario giudiziale svizzero;
- b. le autorità cantonali presentano le loro domande al SERCO;
- c. le autorità della giustizia militare presentano le loro domande al Servizio di coordinamento della giustizia militare.

<sup>3</sup> L'autorità di ricorso ha il medesimo diritto di accesso dell'autorità sulla cui decisione è chiamata a pronunciarsi (cpv. 1; art. 44–53 e 55).

<sup>4</sup> L'elenco delle autorità che hanno accesso all'estratto 1 per autorità è esaustivo (art. 44–46, 51 e 55 cpv. 2).

**R**  
<sup>58</sup> RS 272  
<sup>59</sup> RS ...

**Art. 55** Estratti per autorità straniere

<sup>1</sup> Il Casellario giudiziale svizzero rilascia alle autorità straniere gli estratti di cui fanno domanda, a condizione che ciò sia previsto da un trattato multilaterale o bilaterale o da una legge formale.

<sup>2</sup> L'autorità straniera riceve il tipo di estratto che verrebbe rilasciato a un'autorità svizzera che svolge la stessa funzione e presenta una domanda analoga.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare istruzioni per il rilascio di estratti alle autorità straniere.

### **Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA**

#### **Sezione 1: Rilascio dell'estratto per privati**

**Art. 56** Estratto del proprio casellario giudiziale

<sup>1</sup> Ogni persona può chiedere al Casellario giudiziale svizzero l'estratto per privati del proprio casellario giudiziale (art. 43).

<sup>2</sup> Il richiedente deve provare la propria identità.

<sup>3</sup> Deve corredare la domanda del proprio numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS<sup>60</sup> e di tutti gli altri dati necessari secondo l'articolo 26.

**Art. 57** Estratto del casellario giudiziale di un terzo

<sup>1</sup> Il rilascio di un estratto per privati del casellario giudiziale di un terzo presuppone il consenso scritto di quest'ultimo. Si può prescindere dal consenso nei casi in cui il tutore o il curatore, nell'esercizio del suo potere di rappresentanza, chiede l'estratto per privati del casellario giudiziale della persona sotto tutela o curatela.

<sup>2</sup> Il richiedente deve provare la propria identità e il proprio potere di rappresentanza. Deve inoltre presentare i documenti di legittimazione necessari e fornire tutti gli altri dati secondo l'articolo 26 necessari per identificare il terzo di cui chiede l'estratto (art. 56 cpv. 2 e 3).

**Art. 58** Emolumenti

<sup>1</sup> Il Casellario giudiziale svizzero riscuote un emolumento per il rilascio dell'estratto per privati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo degli emolumenti fissandone in particolare l'importo e la composizione.

## **Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati**

### **Art. 59**

<sup>1</sup> Ogni persona può domandare al Casellario giudiziale svizzero se VOSTRA (art. 15–25) o la banca dati ausiliaria per l'ordinazione degli estratti per privati (art. 26) contengono dati che la riguardano.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le restrizioni del diritto di accesso secondo l'articolo 24 capoverso 2 della presente legge e secondo l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>61</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

<sup>3</sup> Per far valere il proprio diritto di accesso occorre provare la propria identità e presentare una domanda scritta.

<sup>4</sup> Le informazioni sono fornite a voce nei locali del Casellario giudiziale svizzero. Il richiedente non può visionare i dati direttamente sullo schermo o vedere singole parti del programma VOSTRA. Se è registrato nel sistema, l'interessato può consultare sul posto tutti i dati che lo riguardano. I documenti su cui figurano i dati non gli sono consegnati.

<sup>5</sup> Se constata che i dati che lo riguardano non sono iscritti correttamente, l'interessato può far valere i propri diritti secondo l'articolo 25 LPD.

## **Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA alle autorità**

### **Art. 60** Comunicazioni all'Ufficio federale di statistica

Il Casellario giudiziale svizzero comunica periodicamente, in forma elettronica, all'Ufficio federale di statistica i dati di VOSTRA necessari per il trattamento statistico secondo la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>62</sup> sulla statistica federale.

### **Art. 61** Comunicazioni allo Stato maggiore di condotta dell'esercito

<sup>1</sup> Il Casellario giudiziale svizzero comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, per gli scopi indicati al capoverso 2, i seguenti dati dei militari e delle persone soggette all'obbligo di leva, non appena sono iscritti in VOSTRA:

- a. le sentenze di riferimento pronunciate per un crimine o un delitto;
- b. le misure privative della libertà;
- c. le decisioni sull'insuccesso del periodo di prova.

<sup>2</sup> I dati comunicati possono essere trattati per esaminare:

**R**

<sup>61</sup> RS 235.1

<sup>62</sup> RS 431.01

- a. una decisione di non reclutamento o un'ammissione al reclutamento, un'esclusione dall'esercito o una riammissione nell'esercito oppure una de-gradazione ai sensi della LM<sup>63</sup>;
- b. l'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
- c. gli impedimenti alla cessione dell'arma personale ai sensi della LM.

<sup>3</sup> I dati sono comunicati attraverso un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e VOSTRA. Le sentenze sono selezionate e comunicate in modo completamente automatico in base al numero d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c LAVS<sup>64</sup>.

**Art. 62** Comunicazioni all'autorità competente in materia di circolazione stradale

<sup>1</sup> Le sentenze di riferimento iscritte in VOSTRA che prevedono un divieto di condurre (art. 67b CP<sup>65</sup> o 50a<sup>bis</sup> CPM<sup>66</sup>) sono comunicate dal Casellario giudiziale svizzero all'autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio o del Cantone in cui sono state pronunciate, per iscrizione nel Registro delle autorizzazioni di condurre (FABER).

<sup>2</sup> Le sentenze possono essere comunicate attraverso un'interfaccia elettronica.

**Art. 63** Comunicazioni al servizio dell'UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Se l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi (art. 3 della legge federale del 19 marzo 2004<sup>67</sup> sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati; LRVC), il Casellario giudiziale svizzero comunica al servizio dell'UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati le copie elettroniche delle sentenze di riferimento svizzere (art. 21) necessarie per l'esecuzione della procedura di ripartizione secondo la LRVC.

**Art. 64** Comunicazioni alle autorità cantonali della migrazione (polizia degli stranieri) e all'Ufficio federale della migrazione

<sup>1</sup> Il Casellario giudiziale svizzero comunica alle competenti autorità cantonali della migrazione e all'Ufficio federale della migrazione tutte le sentenze di riferimento svizzere (art. 17 e 19) e tutti i procedimenti penali pendenti (art. 23) che iscrive in VOSTRA e che riguardano stranieri.

**R**  
<sup>63</sup> RS 510.10  
<sup>64</sup> RS 831.10  
<sup>65</sup> RS 311.0  
<sup>66</sup> RS 321.0  
<sup>67</sup> RS 312.4

<sup>2</sup> I dati penali comunicati possono essere utilizzati soltanto nella misura in cui sono rilevanti per l'esecuzione della LStr<sup>68</sup>, della legge federale del 29 settembre 1952<sup>69</sup> su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) o della LAsi<sup>70</sup>.

#### **Art. 65** Comunicazioni allo Stato di origine

<sup>1</sup> Le sentenze di riferimento e le decisioni successive iscritte in VOSTRA e pronunciate contro stranieri sono comunicate dal Casellario giudiziale svizzero ai rispettivi Stati di origine, se noti, in applicazione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959<sup>71</sup> e dei vigenti trattati internazionali.

<sup>2</sup> Non sono comunicate:

- a. le sentenze pronunciate per reati previsti esclusivamente dal diritto militare;
- b. le sentenze in materia fiscale.

<sup>3</sup> Se uno straniero iscritto in VOSTRA possiede varie cittadinanze, i dati sono comunicati a ciascuno Stato di origine che vi abbia diritto in virtù del diritto internazionale; non vi è comunicazione se l'interessato possiede anche la cittadinanza svizzera.

<sup>4</sup> Le nuove iscrizioni sono comunicate ogni mese.

<sup>5</sup> Il DFGP può emanare istruzioni sulle comunicazioni alle autorità straniere.

### **Titolo terzo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA**

#### **Art. 66** Interfaccia con SIMIC

<sup>1</sup> SIMIC comunica senza indugio a VOSTRA tutte le modifiche dei dati identificativi e tutti i decessi delle persone iscritte in entrambe le banche dati.

<sup>2</sup> I dati sono comunicati attraverso un'interfaccia elettronica tra SIMIC e VOSTRA. I dati sono selezionati e comunicati in modo completamente automatico in base al numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS<sup>72</sup>.

#### **Art. 67** Interfaccia con Infostar

<sup>1</sup> Infostar comunica senza indugio a VOSTRA tutte le modifiche delle generalità e tutti i decessi delle persone iscritte in entrambe le banche dati.

<sup>2</sup> I dati sono comunicati attraverso un'interfaccia elettronica tra Infostar e VOSTRA. I dati sono selezionati e comunicati in modo completamente automatico in base al numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS<sup>73</sup>.

**R**

- <sup>68</sup> RS **142.20**  
<sup>69</sup> RS **141.0**  
<sup>70</sup> RS **142.31**  
<sup>71</sup> RS **0.351.1**  
<sup>72</sup> RS **831.10**

## **Parte terza: Casellario giudiziale delle imprese**

### **Titolo primo: Contenuto**

#### **Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali**

##### **Art. 68** Iscrizione dei dati penali riferiti a un'impresa

Un'impresa figura in VOSTRA:

- a. se contro di essa è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere secondo l'articolo 70; o
- b. se possiede un IDI e contro di essa è pendente un procedimento penale svizzero:
  1. in virtù dell'articolo 102 CP<sup>74</sup> o dell'articolo 59a CPM<sup>75</sup>, o
  2. per un crimine o un delitto del diritto penale accessorio della Confederazione.

##### **Art. 69** Dati identificativi dell'impresa

<sup>1</sup> I dati identificativi di un'impresa comprendono:

- a. l'IDI e il numero attribuito dal sistema;
- b. la ditta, i nomi o la designazione dell'impresa;
- c. l'indirizzo della sede o del domicilio;
- d. le note interne per l'identificazione dell'impresa;
- e. lo status IDI.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

##### **Art. 70** Condizioni per l'iscrizione delle sentenze di riferimento

<sup>1</sup> Devono essere iscritte le sentenze di riferimento svizzere che:

- a. sono passate in giudicato;
- b. sono state pronunciate da un'autorità di diritto penale comune o militare o da un'autorità penale amministrativa;
- c. prevedono una condanna:
  1. fondata sull'articolo 102 CP<sup>76</sup> o l'articolo 59a CPM<sup>77</sup>,

**20**

<sup>73</sup> RS **831.10**

<sup>74</sup> RS **311.0**

<sup>75</sup> RS **321.0**

<sup>76</sup> RS **311.0**

<sup>77</sup> RS **321.0**

2. per un crimine o un delitto punibili in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione,
3. per una contravvenzione punibile in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione, per la quale l'impresa non è stata condannata a pagare una multa in vece di una persona fisica, se:
  - è stata inflitta una multa superiore a 50 000 franchi
  - l'autorità giudicante è espressamente abilitata o obbligata dalla legge applicabile a inasprire la pena in caso di recidiva o
  - la contravvenzione è prevista in una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere; e
- d. riguardano un'impresa dotata di un IDI in Svizzera nel momento della sua iscrizione in VOSTRA.

<sup>2</sup> Non sono iscritte in VOSTRA né le sentenze di colpevolezza che prescindono da una punizione secondo l'articolo 52 CP né le sentenze straniere.

**Art. 71**            Dati della sentenza di riferimento da iscrivere in VOSTRA

<sup>1</sup> Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati del dispositivo delle sentenze di riferimento da iscrivere:

- a. i dati identificativi dell'impresa (art. 69);
- b. i riferimenti generali della sentenza, completi di designazione esatta e del genere;
- c. la descrizione del reato e la data in cui è stato commesso;
- d. le informazioni sulla sanzione pronunciata, la commisurazione della pena e la rinuncia a infliggere una sanzione;
- e. le informazioni complementari rilevanti per l'esecuzione della pena.

<sup>2</sup> Ai fini dell'iscrizione nel casellario, le sentenze che prevedono pene complementari o pene parzialmente complementari sono considerate sentenze distinte. È possibile fare riferimento a decisioni eliminate o che non vanno iscritte.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

**Art. 72**            Decisioni successive

<sup>1</sup> Sono iscritte in VOSTRA le decisioni di grazia o di amnistia correlate con una sentenza di riferimento da iscrivere.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. gli altri tipi di decisioni successive da iscrivere in VOSTRA;
- b. i dati da iscrivere e la loro forma.

**Art. 73** Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive da iscrivere

In VOSTRA è salvata una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze di riferimento (art. 70) e delle decisioni successive (art. 72) da iscrivere.

**Art. 74** Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali

<sup>1</sup> Il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente dati di sistema sulle imprese i cui dati penali sono iscritti in VOSTRA ai sensi dell'articolo 68, in particolare:

- a. l'indicazione dell'autore della prima iscrizione e delle modifiche dei dati;
- b. gli avvisi di recidiva destinati alle autorità competenti in materia di grazia in caso di insuccesso del periodo di prova;
- c. gli avvisi di controllo generati alla scadenza di determinati termini per la verifica di fatti che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;
- d. l'indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figurano negli estratti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. l'esatto contenuto degli avvisi;
- b. i dati generati e la loro forma.

**Art. 75** Procedimenti penali pendenti

<sup>1</sup> Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati dei procedimenti penali pendenti (art. 68 lett. b):

- a. i dati identificativi dell'impresa imputata (art. 69);
- b. la data in cui l'autorità che dirige il procedimento ha aperto l'istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP<sup>78</sup>, art. 38 cpv. 1 DPA<sup>79</sup>);
- c. se l'istruzione non è stata aperta, la data in cui è stato emanato il decreto d'accusa (art. 309 cpv. 4 CPP);
- d. l'autorità competente per dirigere il procedimento;
- e. i reati contestati all'impresa imputata;
- f. i cambiamenti importanti dei fatti di cui alle lettere a-e, in particolare la rimessione del procedimento nonché la modifica dell'accusa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

**R**  
<sup>78</sup> RS 312.0  
<sup>79</sup> RS 313.0

- a. i casi nei quali un procedimento penale è considerato pendente ai sensi del diritto del casellario giudiziale;
- b. i dati da iscrivere e la loro forma;
- c. l'autorità competente per iscrivere la rimessione del procedimento.

## **Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali**

**Art. 76** Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con diritto di accesso

La verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità con diritto di accesso è retta dall'articolo 24.

**Art. 77** Dati relativi all'ordinazione di estratti per privati

<sup>1</sup> I dati riferiti a imprese e relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 91) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.

<sup>2</sup> Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati riferiti alle imprese e degni di particolare protezione. Tale banca dati serve soltanto a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene indicazioni sull'identità e l'ubicazione del richiedente, sull'ordinazione e il suo trattamento, sul pagamento e sull'invio degli estratti. Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

<sup>3</sup> Durante il trattamento dell'estratto, un'interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria. Il Consiglio federale definisce le modalità specifiche di tale processo d'integrazione.

<sup>4</sup> Inoltre, è salvata in VOSTRA una copia elettronica dell'estratto per privati (art. 91), che può contenere anche dati penali. La copia serve a verificare l'autenticità dell'estratto.

## **Capitolo 3: Momento dell'iscrizione dei dati in VOSTRA**

**Art. 78**

Il Consiglio federale stabilisce il momento dal quale ciascuna categoria di dati deve essere iscritta in VOSTRA.

## **Capitolo 4: Non visibilità, eliminazione e distruzione di dati di VOSTRA**

### **Art. 79** Non visibilità dei dati in caso di scioglimento dell'impresa

<sup>1</sup> I dati salvati in VOSTRA di un'impresa che figura come «inattiva» nel registro IDI possono essere consultati soltanto dal Casellario giudiziale svizzero.

<sup>2</sup> Il Casellario giudiziale svizzero può utilizzare i dati iscritti in VOSTRA delle imprese con status IDI «inattivo» soltanto per gestire il sistema e non può comunicarli ad altre autorità. Questi dati rimangono salvati in VOSTRA fino alla scadenza del termine di eliminazione previsto nell'articolo 80.

<sup>3</sup> Lo status IDI è comunicato attraverso un'interfaccia elettronica tra il registro IDI e VOSTRA (art. 103 cpv. 1 lett. a).

### **Art. 80** Eliminazione delle sentenze di riferimento

<sup>1</sup> Le sentenze di riferimento sono eliminate da VOSTRA 20 anni dopo che sono passate in giudicato.

<sup>2</sup> Le sentenze di riferimento annullate sono eliminate senza indugio.

### **Art. 81** Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente e delle copie elettroniche

<sup>1</sup> I dati penali delle decisioni successive (art. 72), i dati di sistema generati automaticamente (art. 74) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 73) non sono gestiti separatamente. Sono eliminati da VOSTRA insieme ai dati secondo l'articolo 28 a cui fanno riferimento.

<sup>2</sup> L'iscrizione di una decisione successiva annullata e la sua copia elettronica sono eliminate, anche se la sentenza di riferimento a cui fa capo la decisione non è annullata.

<sup>3</sup> I dati di sistema che generano un avviso automatico a un'altra autorità (art. 74 cpv. 1 lett. c) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all'avviso.

### **Art. 82** Eliminazione dei procedimenti penali pendenti

L'eliminazione dei procedimenti penali pendenti è retta dall'articolo 31 capoversi 1 e 3.

### **Art. 83** Eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente

L'eliminazione dei dati verbalizzati automaticamente al momento della consultazione di VOSTRA da parte di autorità con diritto di accesso è retta dall'articolo 32.

**Art. 84** Eliminazione dei dati relativi all'ordinazione di estratti per privati

I dati relativi all'ordinazione di un estratto per privati (art. 77) sono eliminati due anni dopo l'ordinazione.

**Art. 85** Divieto di archiviazione e di utilizzazione

<sup>1</sup> I dati del casellario giudiziale eliminati da VOSTRA in virtù degli articoli 80–84 sono distrutti e non sono archiviati.

<sup>2</sup> Dopo essere state eliminate, le iscrizioni non devono poter essere ricostruite. Sol tanto i dati penali ai sensi dell'articolo 76 possono rimanere verbalizzati fino all'eliminazione secondo l'articolo 83 anche una volta eliminati dal sistema di gestione dei dati penali di VOSTRA.

<sup>3</sup> Dopo l'eliminazione da VOSTRA, i dati di VOSTRA relativi a una sentenza di riferimento non devono più essere utilizzati dalle autorità a detrimento dell'impresa.

<sup>4</sup> In applicazione per analogia del termine di eliminazione secondo l'articolo 80, il divieto di utilizzazione di cui al capoverso 3 si applica per analogia anche alle sentenze di riferimento eliminate non soggette a obbligo d'iscrizione o pronunciate secondo il diritto previgente.

## **Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA**

### **Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 86** Rapporto tra il profilo di accesso e l'estratto del casellario giudiziale

<sup>1</sup> Le autorità e i privati (art. 92–100) accedono ai dati di VOSTRA in base a profili di accesso predefiniti (art. 89–91).

<sup>2</sup> Nel sistema di gestione dei dati penali a ciascun profilo di accesso è associato un estratto del casellario giudiziale che può essere consultato online o stampato su carta. I dati figuranti sulla versione cartacea dell'estratto sono praticamente identici a quelli consultabili online. Il Consiglio federale disciplina le differenze.

**Art. 87** Presentazione delle iscrizioni sull'estratto

Le iscrizioni contenute nell'estratto sono numerate e presentate in ordine cronologico partendo dalla data della sentenza di riferimento o dell'apertura del procedimento penale pendente.

**Art. 88**            Menzione sull'estratto in assenza di sentenze di riferimento o di procedimenti penali pendenti

Se non vi figurano né sentenze di riferimento né procedimenti penali pendenti, l'estratto stampato reca la menzione «Non figura nel casellario giudiziale».

## **Sezione 2: Profili di accesso**

**Art. 89**            Estratto 1 per autorità

<sup>1</sup> L'estratto 1 per autorità dà accesso ai seguenti dati:

- a. i dati identificativi dell'impresa (art. 69);
- b. le sentenze di riferimento (art. 70–71);
- c. le decisioni successive (art. 72);
- d. le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive (art. 73);
- e. i procedimenti penali pendenti (art. 75).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 74);
- b. le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).

<sup>3</sup> I dati di cui ai capoversi 1 e 2 cessano di figurare nell'estratto una volta scaduti i termini stabiliti negli articoli 79–82.

**Art. 90**            Estratto 2+ per autorità

<sup>1</sup> L'estratto 2+ per autorità dà accesso ai seguenti dati:

- a. i dati identificativi dell'impresa (art. 69);
- b. le sentenze di riferimento (art. 70–71);
- c. le decisioni successive (art. 72);
- d. i procedimenti penali pendenti (art. 75).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati di sistema generati automaticamente che possono essere consultati (art. 74);
- b. le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).

<sup>3</sup> Tutte le iscrizioni che fanno capo a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell'estratto dieci anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riferimento o allo scioglimento dell'impresa (art. 79).

**Art. 90a** Estratto 2– per autorità

L'estratto 2– per autorità dà accesso ai dati indicati nell'articolo 90, eccetto i dati sui procedimenti penali pendenti.

**Art. 91** Estratto per privati

<sup>1</sup> L'estratto per privati dà accesso ai seguenti dati:

- a. i dati identificativi dell'impresa (art. 69);
- b. le sentenze di riferimento (art. 70–71) se prevedono:
  1. una multa per violazione dell'articolo 102 CP<sup>80</sup> o dell'articolo 59a CPM<sup>81</sup>, o
  2. una multa per un crimine o un delitto punibili in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione;
- c. le decisioni successive (art. 72) facenti capo a una sentenza di riferimento che deve figurare nell'estratto per privati;
- d. la data in cui probabilmente l'iscrizione di una sentenza di riferimento cessa di figurare nell'estratto per privati conformemente al capoverso 3.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).

<sup>3</sup> Tutte le iscrizioni che fanno capo a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell'estratto per privati una volta trascorsi i due terzi del termine fissato nell'articolo 90 capoverso 3 per ciascuna delle sentenze di riferimento che devono figurare nell'estratto, ma cessano in ogni caso di figurarvi alla scadenza del termine di cui all'articolo 90 cpv. 3 o allo scioglimento dell'impresa (art. 79).

## Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA

**Art. 92** Diritto di accesso online del Casellario giudiziale svizzero

Per tenere il casellario conformemente all'articolo 4, il Casellario giudiziale svizzero ha il diritto di accedere online a tutti i dati riferiti a imprese salvati in VOSTRA (art. 68–77).

**R**

<sup>80</sup> RS 311.0

<sup>81</sup> RS 321.0

**Art. 93** Diritto di accesso online dei servizi di coordinamento cantonali e del Servizio di coordinamento della giustizia militare

<sup>1</sup> Il diritto di accedere online ai dati di VOSTRA dei servizi di coordinamento cantonali e del Servizio di coordinamento della giustizia militare è definito dal profilo di accesso delle autorità per le quali iscrivono i dati e allestiscono gli estratti di VOSTRA.

<sup>2</sup> I servizi citati hanno diritto di accedere a tutti i dati riferiti a imprese salvati in VOSTRA, eccetto:

- a. i dati verbalizzati automaticamente in occasione delle consultazioni da parte delle autorità con diritto di accesso (art. 76);
- b. i dati relativi all'ordinazione di estratti per privati (art. 77).

**Art. 94** Accesso online all'estratto 1 per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 89) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- a. le autorità giudicanti del diritto penale comune, i ministeri pubblici dei Cantoni, il ministero pubblico della Confederazione, le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 12 lettera c CPP<sup>82</sup>: per l'esecuzione di procedimenti penali, in particolare per:
  - chiarire le questioni di competenza
  - valutare i precedenti dell'impresa imputata al fine di commisurare la pena
  - esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti;
- b. le autorità amministrative federali e cantonali che svolgono procedimenti penali o adottano decisioni penali in virtù del diritto federale: per l'esecuzione di procedimenti penali, in particolare per:
  - chiarire le questioni di competenza
  - valutare la vita anteriore dell'impresa imputata al fine di commisurare la pena
  - esaminare la reputazione dei periti, dei testimoni e delle persone informate sui fatti;
- c. il servizio dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale: per l'esecuzione di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale;
- d. i servizi competenti di fedpol: 1. per perseguire i reati conformemente

agli articoli 23, 24 e 27 capoverso 2 CPP nell'ambito della procedura preliminare secondo l'articolo 299 segg. CPP, in particolare per:

- confermare o confutare un sospetto di reato
- coordinare la procedura, segnatamente per evitare inchieste parallele
- valutare la credibilità durante gli interrogatori,

2. per trasmettere a Interpol informazioni necessarie all'estero per il perseguimento di reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria,

3. per trasmettere a Europol informazioni necessarie all'estero per il perseguimento di reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria (art. 355a CP<sup>83</sup>),

4. per trasmettere a servizi di polizia stranieri, nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia, informazioni necessarie all'estero per il perseguimento di reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria,

5. per trasmettere alle autorità straniere di perseguimento penale informazioni necessarie all'estero per il perseguimento di reati nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria (art. 7 della legge del 12 giugno 2009<sup>84</sup> sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen);

e. i servizi cantonali di polizia :

1. per perseguire i reati nell'ambito della procedura preliminare secondo l'articolo 299 segg. CPP (inchieste di polizia giudiziaria), in particolare per:

- confermare o confutare un sospetto di reato
- evitare inchieste parallele

**R**  
83 RS 311.0  
84 RS 362.2

- valutare la credibilità durante gli interrogatori.

**Art. 95** Accesso online all'estratto 2+ per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 2+ per autorità (art. 90) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- a. i servizi competenti di fedpol:
1. per accertare e prevenire reati secondo l'articolo 1 della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>85</sup> sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), in particolare per:
    - confermare o confutare un sospetto iniziale relativo a una possibile esposizione a pericolo
    - evitare inchieste parallele
    - esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio
    - verificare la vita anteriore di un informatore
    - analizzare la situazione ai sensi dell'articolo 2 lettera c LUC,
  2. per gestire l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), per:
    - verificare e analizzare le comunicazioni secondo la legge del 10 ottobre 1997<sup>86</sup> sul riciclaggio di denaro
    - evitare inchieste parallele,
  3. per trasmettere a Interpol informazioni necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione di reati,
  4. per trasmettere a Europol informazioni necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione di reati (art. 355a CP<sup>87</sup>),
  5. per trasmettere a servizi di polizia

**R**  
85 RS 360  
86 RS 955.0  
87 RS 311.0

stranieri, nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia, informazioni necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione di reati,

6. per trasmettere alle autorità straniere di perseguimento penale informazioni necessarie all'estero per l'accertamento o la prevenzione di reati (art. 7 della legge del 12 giugno 2009<sup>88</sup> sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen),

7. per controllare conformemente alla legge la rete dei sistemi d'informazione secondo l'articolo 9 LSIP<sup>89</sup>;

b. il SIC:

1. per prevenire, nei limiti delle sue competenze, i reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI<sup>90</sup>, in particolare per:

- confermare o confutare un sospetto iniziale relativo a una possibile esposizione a pericolo
- evitare inchieste parallele
- esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio
- verificare la vita anteriore di un informatore,

2. per trasmettere a Europol informazioni necessarie all'estero per prevenire reati (art. 355a CP);

c. i servizi cantonali di polizia:

1. per accertare o prevenire reati, in particolare per:

- confermare o confutare un sospetto iniziale relativo a una possibile esposizione a pericolo
- evitare inchieste parallele
- esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio

**R**  
<sup>88</sup> RS 362.2  
<sup>89</sup> RS 361  
<sup>90</sup> RS 120

- verificare la vita anteriore di un informatore,
  - 2. interpretare i dati delle banche dati di polizia;
- d. l'Ufficio federale di statistica: per trattare i dati conformemente alla legge del 9 ottobre 1992<sup>91</sup> sulla statistica federale, in particolare per
- completare i dati mancanti relativi a imprese
  - controllare la qualità nei casi in cui le sentenze sono comunicate più volte.

**Art. 95a** Accesso online all'estratto 2- per autorità

Le seguenti autorità collegate a VOSTRA possono consultare online tutti i dati figuranti nell'estratto 2- per autorità (art. 90a) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- la FINMA: per controllare la reputazione delle imprese soggette a vigilanza secondo l'articolo 3 della legge federale del 22 giugno 2007<sup>92</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari.

**Art. 96** Accesso su domanda scritta all'estratto 1 per autorità

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 89) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- le autorità della giustizia militare di per svolgere i compiti secondo cui all'articolo 51: l'articolo 51;

**Art. 97** Accesso su domanda scritta all'estratto 2- per autorità

Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono consultare su domanda scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2- per autorità (art. 90) necessari per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia: per eseguire procedure di grazia;

**R**  
91 RS 431.01  
92 RS 956.1

**Art. 98**            Modalità e portata del diritto di accesso delle autorità

<sup>1</sup> Nei limiti del diritto di accesso attribuito loro dalla legge, le autorità federali e cantonali il cui accesso online non è operativo possono chiedere per scritto i dati di VOSTRA di cui necessitano.

<sup>2</sup> Nei casi in cui le autorità esercitano il loro diritto di accesso su domanda scritta (art. 96, 97, 98 cpv. 1 e 3, 99), le competenze per il trattamento delle domande di estratti sono disciplinate come segue:

- a. le autorità straniere e le autorità federali presentano le loro domande dal Casellario giudiziale svizzero;
- b. le autorità cantonali presentano le loro domande al SERCO;
- c. le autorità della giustizia militare presentano le loro domande al Servizio di coordinamento della giustizia militare.

<sup>3</sup> L'autorità di ricorso ha il medesimo diritto di accesso dell'autorità sulla cui decisione è chiamata a pronunciarsi (cpv. 1; art. 92–97 e 99).

<sup>4</sup> L'elenco delle autorità che hanno accesso all'estratto 1 per autorità è esaustivo (art. 92–94, 96 e 99 in combinato disposto con l'art. 55 cpv. 2).

**Art. 99**            Estratti per autorità straniere

Il rilascio di estratti ad autorità straniere è retto dall'articolo 55.

### **Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA**

#### **Sezione 1: Rilascio dell'estratto per privati**

**Art. 100**

<sup>1</sup> Ogni persona che ha il potere di rappresentare l'impresa può chiederne l'estratto per privati al Casellario giudiziale svizzero (art. 91).

<sup>2</sup> Il richiedente deve indicare il numero IDI dell'impresa e provare la propria identità.

<sup>3</sup> Il Casellario giudiziale svizzero non verifica il potere di rappresentanza del richiedente. Invia l'estratto a uno degli indirizzi dell'impresa iscritti nel Registro IDI. L'identità del richiedente è comunicata alla direzione dell'impresa.

<sup>4</sup> Il Casellario giudiziale svizzero riscuote un emolumento per il rilascio dell'estratto per privati; il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo degli emolumenti fissandone in particolare l'importo e la composizione.

## **Sezione 2: Esercizio del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati**

### **Art. 101**

<sup>1</sup> Ogni impresa può chiedere al Casellario giudiziale svizzero se VOSTRA (art. 68–76) o la banca dati ausiliaria per l'ordinazione degli estratti per privati (art. 77) contengono dati che la riguardano.

<sup>2</sup> La persona che ha il potere di rappresentare l'impresa e intende farne valere il diritto di accesso deve presentare una domanda scritta e provare il proprio potere di rappresentanza e la propria identità.

<sup>3</sup> Gli articoli 59 capoversi 2 e 4–5 si applicano per analogia.

## **Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA all'Ufficio federale di statistica**

### **Art. 102**

La comunicazione automatica di dati di VOSTRA all'Ufficio federale di statistica è retta dall'articolo 60.

## **Titolo terzo: Interfaccia con il registro IDI**

### **Art. 103**

VOSTRA è collegato al registro IDI attraverso un'interfaccia elettronica che permette:

- a. di allineare in VOSTRA lo status IDI dell'impresa modificato nel registro IDI;
- b. di aggiornare i dati identificativi delle imprese iscritte in VOSTRA;
- c. alle autorità collegate a VOSTRA, di trovare il numero IDI di un'impresa nel registro IDI e di servirsene per eseguire ricerche o iscrivere dati penali in VOSTRA.

## **Parte quarta: Disposizioni finali**

### **Art. 104**      Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

**Art. 105** Norme di delega

Il Consiglio federale disciplina:

- a. la sicurezza dei dati e i requisiti tecnici;
- b. la verbalizzazione del trattamento online dei dati che eccede quanto previsto negli articoli 24 e 76, e la consultazione dei dati verbalizzati;
- c. la ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni;
- d. la comunicazione di dati anonimizzati a fini di ricerca.

**Art. 106** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 107** Disposizioni transitorie per il casellario giudiziale delle persone fisiche

<sup>1</sup> Le disposizioni del nuovo diritto del casellario giudiziale delle persone fisiche si applicano in linea di massima anche alle sentenze di riferimento e alle decisioni successive pronunciate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

<sup>2</sup> Le sentenze di riferimento e le decisioni successive pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non figuranti in VOSTRA vi sono iscritte a posteriori soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'interessato sta ancora scontando la pena o la misura;
- b. la sentenza non è stata pronunciata più di dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup> Non sono iscritte a posteriori:

- a. le sentenze di riferimento che prescindono da una punizione per crimini e delitti;
- b. le sentenze contro minorenni pronunciate prima del 1° gennaio 2013 che vanno iscritte unicamente perché prevedono un trattamento ambulatoriale, il collocamento in un istituto aperto o il collocamento presso privati;
- c. le sentenze straniere per contravvenzioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>4</sup> Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del nuovo diritto, il Casellario giudiziale svizzero iscrive:

- a. le copie elettroniche dei moduli di comunicazione delle sentenze straniere conformemente all'articolo 21 capoverso 2;

b. i numeri d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS<sup>93</sup> (art. 14 e 16 cpv. 1 lett. a).

<sup>5</sup> Le autorità che tengono il casellario giudiziale possono iscrivere in VOSTRA le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive svizzere già iscritte pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge (art. 21 cpv. 1).

**Art. 108**          Disposizione transitoria per il casellario giudiziale delle imprese

Le disposizioni del nuovo diritto che disciplinano il trattamento delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive pronunciate contro le imprese si applicano soltanto alle sentenze rese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 109**          Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato  
(art. 106)*

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 24 marzo 2000<sup>94</sup> sul personale federale**

*Art. 8 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Il datore di lavoro può chiedere al candidato di presentare un estratto del casellario giudiziale.

### **2. Codice penale<sup>95</sup>**

*Art. 44 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Il periodo di prova decorre dalla notifica di una sentenza avente forza esecutiva.

*Art. 89 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>3bis</sup> Alle sentenze pronunciate all'estero durante il periodo di prova si applica per analogia l'articolo 95 capoversi 4–5.

*Libro terzo, Capo sesto (art. 365–371)*

*Abrogato*

*Art. 387 cpv. 3*

*Abrogato*

*N. 3 delle disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002*

*Abrogato*

**R**  
<sup>94</sup> RS 172.220.1  
<sup>95</sup> RS 311.0

### 3. Codice di procedura penale<sup>96</sup>

*Art. 261 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> I documenti segnaletici concernenti l'imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:

- a. sino alla scadenza del termine durante il quale figurano nell'estratto 2+ del casellario giudiziale (art. 41 cpv. 3 della legge del ...<sup>97</sup> sul casellario giudiziale), in caso di condanna o di sentenza che irroga una misura contro una persona penalmente incapace;

### 4. Legge federale del 19 marzo 2004<sup>98</sup> sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definitive di confisca indipendente all'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale), salvo che l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi (art. 3).

*Art. 8a (nuovo) Archiviazione dell'incarto*

L'Ufficio federale tiene un incarto per ogni decisione di confisca che gli è comunicata. Una volta eseguita la ripartizione, l'incarto è trasmesso all'Archivio federale.

### 5. Codice penale militare del 27 giugno 1927<sup>99</sup>

*Libro terzo, Capo quinto (art. 226)*

*Abrogato*

*N. 2 delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003*

*Abrogato*

**R**  
<sup>96</sup> RS 312.0  
<sup>97</sup> RS ...  
<sup>98</sup> RS 312.4  
<sup>99</sup> RS 321.0

**6. Legge federale del 6 ottobre 1995<sup>100</sup> sul servizio civile sostitutivo**

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Ai fini della sua decisione, l'organo d'esecuzione può consultare i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze, conformemente alle disposizioni della legge del ...<sup>101</sup> sul casellario giudiziale (LCaGi).

*Art. 19 cpv. 3 e 5*

<sup>3</sup> Al fine di valutare l'idoneità a impieghi che pongono particolari esigenze in termini di reputazione, l'organo d'esecuzione può consultare i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze e i procedimenti penali pendenti, conformemente alle disposizioni della LCaGi<sup>102</sup>.

<sup>5</sup> Se l'interessato si oppone alla trasmissione dei dati secondo il capoverso 4 lettera b o se i dati trasmessi fanno sorgere dubbi fondati circa l'idoneità di una persona a un determinato impiego, l'organo d'esecuzione può rifiutarsi di approvare la convenzione d'impiego.

**R**  
100 RS **824.0**  
101 RS ...  
102 RS ...